

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1134

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CIBOTTO, BUTTÈ, FALETTI, DOSI, GALLI,
PENAZZATO, DE MARZI FERNANDO, BIASUTTI, CALVI, STORCHI

Annunziata il 4 agosto 1954

Norme integrative e modificative della legge 30 agosto 1951, n. 952,
e provvidenze per il finanziamento della media industria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il complesso delle provvidenze fino ad ora stabilite in materia di finanziamenti industriali, è stato senza dubbio un fattore essenziale per la ricostruzione, l'ammodernamento e il potenziamento dell'industria nazionale, nonché per la ripresa economica del Paese, ma non ha riversato i suoi benefici effetti in modo uniforme su imprese di ogni dimensione. Si può infatti rilevare che, o per la specifica destinazione fissata dalla legge o per le circostanze di fatto che hanno accompagnato l'erogazione dei fondi, la quasi totalità dei finanziamenti è affluita alla grande ed alla piccola industria, mentre il settore mediano non ha potuto beneficiare che di aiuti molto esigui e comunque assolutamente inadeguati alle sue reali esigenze ed alla sua importanza economica.

Per vero, anche quei provvedimenti che, come:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, che reca disposizioni per il credito alle medie e piccole industrie;

la legge 18 aprile 1950, n. 258, che all'articolo 1 dispone la concessione alle imprese medie, piccole e artigiane, di finanziamenti per l'acquisto di macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari;

la legge 22 giugno 1950, n. 445, che prevede la costituzione di istituti regio-

nali per il finanziamento delle medie e piccole industrie;

la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione, che al capo V stabilisce delle provvidenze per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese,

sono diretti intenzionalmente ad aiutare in modo prevalente od esclusivo la media e la piccola industria, nella loro pratica applicazione — dovendo ciascun finanziamento accordato ai sensi delle relative disposizioni essere contenuto in limiti di importo assai modesti (50 milioni di lire per la legge 15 dicembre 1947, n. 1419, modificata dalla legge 16 aprile 1954, n. 135, e per la legge 22 giugno 1950, n. 445, 30 milioni di lire per la legge 18 aprile 1950, n. 258) — sono stati indirizzati quasi sempre a favore della piccola industria.

Nel quadro della vigente legislazione su finanziamenti industriali si manifesta pertanto una lacuna, che occorre colmare affinché dal generoso sforzo finanziario che lo Stato ha sostenuto e va tuttora sostenendo per il potenziamento dell'industria nazionale possa trarsi il massimo vantaggio per l'economia del Paese.

Si rende in altri termini necessario un provvedimento speciale che consenta di aiutare anche le imprese di dimensioni intermedie

fra la grande e la piccola industria a superare le difficoltà che ostacolano il processo di potenziamento e di ammodernamento che si va faticosamente compiendo; difficoltà spesso aggravate da avverse circostanze congiunturali.

A conseguire lo scopo sembra sufficiente rendere di nuovo efficace ed operante la legge 30 agosto 1951, n. 952, che aveva autorizzato, come è noto, il riutilizzo delle somme, in capitale ed interessi, recuperate sui finanziamenti di cui ai decreti legislativo 8 maggio 1946, n. 449, 2 giugno 1946, n. 524, e all'articolo 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 675. Tali somme hanno consentito, fino al 30 giugno 1953, la concessione di ulteriori finanziamenti effettuati dall'I. M. I. per conto dello Stato a favore di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilità economica e sociale per il ripristino, la riconversione e la continuazione dell'attività aziendale.

A partire dal 1° luglio 1953, per effetto dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949, le somme in capitali ed interessi che vengono restituite in conto dei finanziamenti di cui alle leggi sopra citate debbono essere invece trasferite all'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie, per modo che la legge n. 952 ha praticamente cessato di svolgere la sua funzione.

Nè tale funzione si può ritenere assolta, in sua vece, dalla legge n. 949 attraverso l'Istituto del « Mediocredito », trattandosi per quest'ultimo di un meccanismo sostanzialmente diverso e che, per le speciali norme che lo disciplinano, non può che continuare ed accentuare l'addensamento delle operazioni nel settore della piccola industria.

D'altra parte se si considera che l'importo delle somme da trasferirsi al « Mediocredito » ai sensi del citato articolo 20 della legge n. 949 (circa 13 miliardi) rappresentano una modesta aliquota rispetto ai fondi complessivamente assegnati al predetto Istituto dalla menzionata legge n. 949 e da quella 22 dicembre 1953, n. 955 (circa 100 miliardi), appare manifesta la possibilità di dare una diversa specifica destinazione ai suddetti rientri della legge n. 952 senza che per questo la potenzialità finanziaria del « Mediocredito » risulti sensibilmente diminuita.

Sulla base delle considerazioni che precedono viene presentata questa proposta di legge con la quale, mentre si ripristina la possibilità da parte del Tesoro dello Stato di utilizzare i rientri previsti dall'articolo 1 della legge 30 agosto 1951, n. 952, abrogando la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949, si integrano i mezzi necessari alla concessione dei finanziamenti in questione con un ulteriore versamento da parte del Tesoro della somma di 5 miliardi di lire, la cui necessità appare ovvia soprattutto per costituire un primo fondo che consenta di far fronte alle immediate esigenze nell'attesa che si formino nuove disponibilità con le somme che verranno man mano restituite in conto dei precedenti finanziamenti.

La concessione dei nuovi finanziamenti sarà fatta naturalmente con le norme e modalità previste dalla legge 30 agosto 1951, n. 952, introducendo peraltro la limitazione di cui all'articolo 2 perché siano destinati esclusivamente alla media industria secondo i sopra espressi concetti informativi del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Istituto mobiliare italiano è autorizzato a concedere, entro i limiti dei fondi previsti dal successivo articolo 3, ulteriori finanziamenti ai sensi della legge 30 agosto 1951, n. 952, per il ripristino, la riconversione e la continuazione dell'attività di medie imprese industriali, quando per esse sia riconosciuta l'esistenza dei motivi di interesse generale o di particolare utilità economica e sociale di cui all'articolo 2 della legge predetta.

ART. 2.

Agli effetti della presente legge saranno considerate medie imprese quelle che risultino tali in base ai criteri che saranno stabiliti dal Comitato interministeriale del credito e risparmio ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

ART. 3.

Per la concessione dei finanziamenti previsti dalla presente legge il Tesoro dello Stato è autorizzato a somministrare all'I. M. I. i fondi necessari fino al limite di cinque miliardi di lire, nonché a riutilizzare le somme, in capitale e interessi, che saranno restituite all'Istituto suddetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, in conto dei finanziamenti concessi in base ai decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 449, 2 giugno 1946, n. 524, 12 dicembre 1946, n. 675, e in base alla presente legge.

L'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è abrogato.

ART. 4.

Sono estese ai finanziamenti di cui alla presente legge le norme, le modalità e le agevolazioni stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449.

ART. 5.

Alla copertura della spesa di lire 5 miliardi autorizzata con l'articolo 3 si farà fronte mediante prelievo dal fondo-lire, di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

ART. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione della entrata e della spesa dell'esercizio finanziario 1953-54 e di quelli successivi.